



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 9/GST del 6 novembre 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 26/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 26/10/2024 GIFFONESE - OLYMPIC SALERNO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il preannuncio di ricorso proposto dalla società US Giffonese relativo alla gara in epigrafe, rilevato che: al preannuncio non faceva seguito il ricorso. PQM delibera: non doversi procedere in merito al preannuncio di ricorso e per l'effetto conferma il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0 - 1 in favore della società Olympic Salerno, acquisito sul TDG rimandando al Comunicato Ufficiale per gli altri provvedimenti.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL 27/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 27/10/2024 TEANO CALCIO 1939 - CERVINO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il preannuncio ed il ricorso proposto dalla società SSDARL Cervino Calcio, relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Teano Calcio 1939 per avere quest'ultima, nel corso della gara di Campionato Prima Categoria - Girone A - del 27.10.2024, impiegato un calciatore - Napoletano Stefano (23.05.2006) - in posizione irregolare. La resistente non produceva memorie. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: il calciatore Napoletano Stefano risulta tesserato per la società ASD Teano Calcio 1939 a far data dal 13.10.2022. Tanto rilevato, PQM delibera: rigettare il ricorso proposto dalla società SSDARL Cervino Calcio e confermare il risultato di 1 - 0 acquisito sul TDG.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva rimandando al Comunicato Ufficiale per gli altri provvedimenti.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 20/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 20/10/2024 ASD SANTA MARIA LA FOSSA - ASD NEW TRE TORRI SAN MARCELLINO Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD NEW TRE TORRI SAN MARCELLINO relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente richiedeva, ex art. 10 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente ASD SANTA MARIA LA FOSSA per avere quest'ultima società schierato, nella gara ASD SANTA MARIA LA FOSSA - ASD NEW TRE TORRI

SAN MARCELLINO del Campionato Seconda Categoria - Girone A -, disputatasi in data 20.10.2024, il calciatore Ragno Emanuele (20.03.1995) in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente ed esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: il calciatore Ragno Emanuele (20.03.1995) risulta tesserato a far data dal 17.10.2024 per la società ASD SANTA MARIA LA FOSSA. Tanto rilevato, PQM delibera: rigettare il ricorso proposto dalla società ASD NEW TRE TORRI SAN MARCELLINO e confermare il risultato di 2 - 1, acquisito sul TDG.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva rimandando al Comunicato Ufficiale per gli altri provvedimenti.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 28/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 28/10/2024 MP SAN GIORGIO - PIANURA CALCIO 1977

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il preannuncio ed il ricorso proposto dalla società ASD MP San Giorgio, relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Pianura Calcio 1977 per avere quest'ultima, nel corso della gara di Campionato Juniores Under 19 - Girone D - del 28.10.2024, impiegato calciatori in violazione dei limiti di partecipazione in relazione all'età stabiliti dal Comunicato Ufficiale FIGC - LND CR Campania n. 1 del 31.07.2024. La resistente non produceva memorie. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: la società ASD Pianura Calcio 1977 utilizzava nel corso della partita n. 4 calciatori fuori quota in luogo dei 3 consentiti dal Comunicato Ufficiale sopra citato. PQM delibera accogliere il ricorso proposto ed infligge: la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Pianura Calcio 1977 con il risultato di 3 a 0 in favore della società ASD MP San Giorgio; l'ammenda di euro 75,00 alla società ASD Pianura Calcio 1977. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00 PIANURA CALCIO 1977

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 13 novembre 2024.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Publicato in NAPOLI il 6 novembre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**